

TESTO 1

A.I.R.E.

L'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) è stata istituita nel 1988. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dagli Uffici consolari all'estero.

L'A.I.R.E. e l'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) costituiscono l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'Interno nel 2022.

Il cittadino italiano che dichiara di risiedere all'estero viene registrato nello schedario consolare del Consolato competente territorialmente. La sua richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. viene successivamente trasmessa al Comune di sua ultima residenza in Italia. A sua volta, il Comune procederà all'iscrizione del cittadino nella sezione A.I.R.E. e lo cancellerà dall'Anagrafe della Popolazione Residente in Italia (APR).

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un obbligo del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all'estero, nonché per l'esercizio di importanti diritti elettorali, sanitari, sociali e fiscali, civili e personali, quali ad esempio:

- votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum;
- votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso i seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio.

Devono iscriversi all'A.I.R.E.:

- i cittadini che fissano all'estero la propria residenza;
- quelli che già vi risiedono e non sono ancora iscritti;
La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento della sua vita familiare, lavorativa e sociale.

TESTO 2

Carta d'identità elettronica

All'estero, la carta d'identità elettronica (CIE) viene rilasciata in tutti gli Uffici della Rete diplomatica-consolare italiana.

La CIE può essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella circoscrizione consolare di ciascun consolato, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

Modalità di richiesta

La richiesta della carta d'identità elettronica deve essere presentata utilizzando la piattaforma Prenota Online o il diverso canale messo a disposizione dell'Ufficio consolare di riferimento e consultabile sul relativo sito internet.

Dal momento della richiesta alla data fissata per l'appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all'ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Si ricorda che l'iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all'estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento.

All'appuntamento il cittadino dovrà presentare una fototessera e i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
- atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni.

L'operatore consolare acquisirà, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali e la firma, che saranno registrate all'interno del microchip presente nella propria CIE.

Testo 3

Documento di viaggio provvisorio – ETD

Qualora il cittadino italiano si trovi all'estero in una situazione di emergenza (ad esempio, un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non abbia modo o tempo di richiedere l'emissione di un nuovo documento di viaggio, le Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti sia in Europa sia nei Paesi extra-europei, possono rilasciare un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document).

L'ETD è un documento valido per un solo viaggio di rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato portando la seguente documentazione:

- a. dichiarazione di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio;
- b. denuncia del furto o dello smarrimento o della distruzione del passaporto o di altro documento di viaggio alle locali autorità di polizia;
- c. il titolo di viaggio, se possibile.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell'ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all'Ufficio consolare competente ed eventualmente a consegnarvi il documento.

L'ETD può essere rilasciato anche a cittadini di Paesi membri dell'Unione europea previa acquisizione dell'autorizzazione formale da parte di una Rappresentanza diplomatico-consolare o del Ministero degli Esteri del Paese di appartenenza del richiedente.

Si attira l'attenzione sull'opportunità di conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

L'emissione dell'ETD è a titolo gratuito.